



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

(provincia di Torino)

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL 28/10/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 25/11/2011

INDICE

TITOLO 1°: PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Aspetti generali, finalità e oggetto

Art. 2 - Codice etico

Art. 3 - Definizioni

CAPO II - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 4 - Competenze generali del Consiglio Comunale

Art. 5 - Competenze della Giunta Comunale e del Sindaco

Art. 6 - Competenze del Segretario Generale

Art. 7 - Competenze dei Dirigenti

CAPO III - SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE – ASPETTI GENERALI

Art. 8 - Procedure di aggiudicazione e criteri di selezione

Art. 9 - Convenzioni per gli acquisti

Art. 10 - Determinazioni a contrarre

Art. 11 - Norme di capitolato. Requisiti

Art. 12 - Bando di gara – Tassatività delle cause di esclusione

Art. 13 - L'invito alle procedure ristrette

Art. 14 - Depositi cauzionali. Garanzie

Art. 15 - La presentazione delle offerte

Art. 16 - Validità temporale delle offerte

Art. 17 - Modalità operative

Art. 18 - Discordanza tra i valori indicati in offerta. Offerte uguali

Art. 19 - Le tornate di gara

Art. 20 - Trattamento dei dati

Art. 21 - Pubblicità delle sedute. Diritto di accesso

Art. 22 - Commissione giudicatrice

Art. 23 - Aggiudicazione definitiva

Art. 24 - Decadenza dell'aggiudicazione

CAPO IV - IL CONTRATTO

Art. 25 - Forma dei contratti

Art. 26 - La stipulazione del contratto

Art. 27 - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti

Art. 28 - Cause di estinzione del rapporto

Art. 29 - Rinnovo del contratto

Art. 30 - Modifica della ragione sociale

TITOLO 2°: ATTIVITA' NEGOZIALE RELATIVA A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CAPO I - PRESTAZIONI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA - ASPETTI GENERALI

Art. 31 - Disposizioni generali per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria

Art. 32 - Procedura negoziata. Definizione

Art. 33 - Procedura negoziata diretta

Art. 34 - Procedura negoziata previa gara informale

Art. 35 - Negoziazioni telematiche

Art. 36 - Elenchi di operatori economici

Art. 37 - Istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici

CAPO II – LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 38 - Programmazione e previsione

Art. 39 - Lavori, forniture, servizi in economia. Norme generali

Art. 40 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Art. 41 - Disposizioni particolari per affidamenti in economia di lavori complementari all'appalto

Art. 42 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza

Art. 43 - Tipologia delle forniture e servizi eseguibili in economia

Art. 44 - Buoni d'ordine

**CAPO III - PRESTAZIONI ESCLUSE IN TUTTO O IN PARTE DALL'APPLICAZIONE DEL
CODICE APPALTI**

Art. 45 - Modalità di scelta del contraente

CAPO IV - PRESTAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 46 - Lavori, forniture e servizi

TITOLO 3°: CODICE ETICO

Art. 47 - Codice etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori del Comune

TITOLO 4°: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - Entrata in vigore di nuove norme

Art. 49 - Somme indicate nel regolamento

Art. 50 - Abrogazione di norme

TITOLO 1° - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Aspetti generali, finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni stabilite nel Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, d'ora in poi "T.U.E.L."), disciplina l'attività negoziale generale del Comune, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs 163/2006, dell'emanando DPR di attuazione, delle altre norme statali e comunitarie vigenti in materia e dello Statuto Comunale.

La predetta attività si ispira ai principi fondamentali di cui all'articolo 97, comma 1 della Costituzione, e più precisamente:

- . di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
- . di imparzialità, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.

2. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, il Comune assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima e dopo l'espletamento delle procedure.

3. Nessun contratto che possa considerarsi unitario può essere frazionato artificialmente al fine di sottrarlo alle disposizioni vigenti e del presente Regolamento.

4. Il Comune, al fine della più ampia partecipazione ed il coinvolgimento dell'economia locale, favorisce la semplificazione degli adempimenti, sviluppa le procedure anche utilizzando strumenti innovativi, quali procedure telematiche, nel rispetto della normativa vigente in materia ed inoltre promuove l'acquisizione di prodotti e/o servizi sostenibili dal punto di vista ecologico e ambientale.

Art. 2 – Codice Etico

Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nel presente Regolamento, la partecipazione alle procedure di selezione del contraente avviate dal Comune deve avvenire nel rispetto del "CODICE ETICO DEI SOGGETTI CONCORRENTI ED APPALTATORI DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE" riportato nel Titolo 3°. Nei bandi di gara e nelle lettere d'invito alle negoziazioni può essere richiesto espresso riferimento al rispetto del medesimo Codice etico.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intendono:

- a) Il Comune di Settimo Torinese, quale parte contraente, con i termini: “Comune, Amministrazione Comunale, Ente, Stazione appaltante, Concedente”;
- b) L'altra parte contraente, con i termini: “concorrente, aggiudicatario, affidatario, concessionario, appaltatore, controparte, prestatore”;
- c) "contratto": il negozio giuridico posto in essere tra il Comune ed un soggetto pubblico o privato, per costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ai sensi dell'articolo 1321 e seguenti del codice civile;
- d) "convenzione": strumento con cui il comune instaura rapporti di collaborazione con strutture pubbliche, private o privato-sociali per l'erogazione dei servizi;
- e) "accordo di programma": l'atto posto in essere fra enti diversi, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 267/2000, ed approvato dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa, finalizzato all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- f) "intesa": l'atto posto in essere tra enti diversi, frutto di una collaborazione paritaria per la realizzazione di interessi comuni o per la definizione di un programma coordinato;
- g) “concessione di lavori pubblici”: il contratto avente ad oggetto l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- h) "concessione di servizi": il contratto nel quale il corrispettivo del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;
- i) "accordo quadro": l'accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire gli appalti da realizzare durante un dato periodo, il capitolato, le condizioni ed i criteri di aggiudicazione;
- j) "negoziatura telematica": le procedure di scelta del contraente attuate attraverso sistemi automatizzati di acquisto, quali le gare telematiche ed il mercato elettronico;
- k) “Codice appalti”: il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m. e i.

CAPO II – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 4 - Competenze generali del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Art. 5 - Competenze della Giunta Comunale e del Sindaco

1. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

2. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta

Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.

3. La Giunta Comunale, è in particolare competente:

- . all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari, definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi.
- . alla presa d'atto delle relazioni contenenti le risultanze conclusive in merito all'ammissibilità delle domande e pretese dell'appaltatore
- . all'adozione di deliberazioni che individuino preventivamente gli indirizzi e le modalità di affidamenti caratterizzati da peculiarità tecnica, complessità o particolare specificità;
- . l'approvazione dei criteri di assegnazione dei contributi;
- . l'adozione di accordi bonari e la relativa spesa.

Art. 6 - Competenze del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture

private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del T.U.E.L.

Art. 7 - Competenze dei Dirigenti

1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del T.U.E.L., ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.

2. Ai Dirigenti competono in particolare gli atti di seguito riportati, in elencazione non esaustiva:

- . l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno di spesa;

- . l'indizione delle gare di qualsiasi importo e l'approvazione di capitolati d'onori, disciplinari di patti e condizioni, clausole contrattuali concernenti appalti di lavori, forniture, servizi, incarichi professionali;
 - . le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
 - . la presidenza delle Commissioni di gara,
 - . la stipulazione dei contratti, compresi quelli di mutuo o altro prestito;
 - . la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni, di imprese ed affitti di aziende;
 - . l'approvazione di varianti progettuali per opere pubbliche che rientrino nella disponibilità del quadro economico e delle varianti migliorative;
 - . l'autorizzazione al subappalto;
 - . l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse;
 - . l'ammissibilità del certificato del collaudo relativo a lavori;
 - . la consegna anticipata dei lavori;
 - . la proroga del termine di ultimazione lavori;
 - . la valutazione degli inadempimenti comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto al verificarsi delle condizioni previste nel contratto medesimo ed in ogni caso per le cause previste dal Codice Civile;
 - . lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia delle obbligazioni assunte;
 - . l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive;
3. Nell'ambito degli elementi individuati nelle determinazioni a contrattare, spettano ai Dirigenti che hanno adottato queste ultime tutti quei compiti funzionali all'attuazione ed esecuzione dei contratti ed all'effettuazione di adeguati controlli di risultato.

CAPO III – SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE. ASPETTI GENERALI

Art. 8 – Procedure di aggiudicazione e criteri di selezione

1. Il Comune, conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., provvede all'affidamento di lavori servizi e forniture attraverso le seguenti procedure:
 - a) procedure aperte;
 - b) procedure ristrette;
 - c) procedure negoziate;
 - d) altre procedure individuate e disciplinate dal D.Lgs. 163/2006.
2. Nel rispetto delle disposizioni di legge, la scelta del sistema di contrattazione va in ogni caso motivata.

3. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o in alternativa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Dirigente Responsabile adotta a propria discrezione il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

4. Il Dirigente Responsabile si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 9 – Convenzioni per gli acquisti

Il Comune di Settimo Torinese può utilizzare le convenzioni per gli acquisti stipulate dalla concessionaria servizi informativi pubblici (Consip) S.p.a. per conto del Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.

Art. 10 - Determinazioni a contrattare

1. La determinazione a contrattare è adottata dal dirigente titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti gli elementi indicati nel 1° comma dell'articolo 192 del T.U.E.L.

2. La determina a contrarre deve sempre precedere l'avvio delle procedure di affidamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. L'adozione della determina a contrarre non è necessaria per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a 20.000 euro. In tali casi viene posta in essere la determinazione di impegno di spesa indicante l'operatore economico incaricato della prestazione.

4. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Piemonte e in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

5. Nelle determinazioni a contrattare deve risultare l'osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta, ove definiti.

Art. 11– Norme di Capitolato. Requisiti

1. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale, la determinazione a contrattare approva il capitolato speciale d'oneri e lo schema di contratto, in cui sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni e le clausole generali e particolari che si intendono oggetto di stipula, quali ad esempio:

- _ modalità di esecuzione del servizio, della fornitura, prestazioni professionali richieste;
- _ tempi di adempimento;
- _ importo della prestazione o dell'onorario;

- _ termini di pagamento;
 - _ revisione periodica del prezzo (per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa);
 - _ penalità per i casi di inadempimenti contrattuali non gravi che non comportano la risoluzione del contratto (la misura delle penalità non supera di norma il 10% dell'importo contrattuale);
 - _ rispetto delle norme in materia di rapporti di lavoro subordinato e di sicurezza per i lavoratori;
 - _ rispondenza degli articoli, macchine o apparecchiature alle norme vigenti in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro;
 - _ divieto di cessione del contratto;
 - _ la soluzione delle controversie esclusivamente attraverso l'autorità giudiziaria.
 - _ l'eventuale facoltà, a favore del Comune, di proroga del contratto;
 - _ rispetto di criteri ecologico/ambientali;
 - i costi della sicurezza e degli eventuali rischi da interferenze;
 - il divieto di autorizzare subappalti richiesti dall'aggiudicatario a favore di chi abbia partecipato come concorrente alla stessa gara d'appalto;
2. Nelle procedure di scelta del contraente per forniture o servizi, a parte i casi in cui sia già previsto da norme vigenti, può essere richiesta la dimostrazione della solidità economico-finanziaria mediante uno dei seguenti elementi:
- _ autocertificazione relativa al fatturato nell'ultimo triennio;
 - _ idonee referenze bancarie rilasciate da un istituto di credito.

Art. 12 – Bando di gara – Tassatività delle cause di esclusione

1. Con il bando di gara il Comune manifesta la volontà di indire una procedura ad evidenza pubblica, elencando i requisiti richiesti e le modalità da seguire per la presentazione dell'offerta.
2. Le prescrizioni contenute nel bando di gara sono di natura vincolante per l'esecuzione della procedura di gara e pertanto, per la regolarità del procedimento, non possono essere disattese.
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità previste dalle norme vigenti in materia e seguendo criteri di economizzazione della spesa.
- 4. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dall'art. 38 del Codice dei Contratti e dal Regolamento di attuazione e da altre disposizione di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

5. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Art. 13 - L'invito alle procedure ristrette

1. L'elenco dei soggetti da invitare alle procedure ristrette è approvato con determinazione del dirigente competente per materia, che conterrà anche i nominativi dei soggetti esclusi con le relative motivazioni, da comunicare agli interessati. Sono fatte salve le norme in materia di accesso agli atti dei procedimenti di affidamento dei contratti.

2. L'invito ad una procedura ristretta non deve riportare, ove possibile, norme già incluse nel bando di gara di avvio della procedura.

3. In caso di contrasto tra le norme del bando e dell'invito in merito ad elementi essenziali, prevale il documento nel quale il requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa mentre nel caso di contrasti puramente formali, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura

Art. 14 - Depositi cauzionali. Garanzie

1. I partecipanti alle gare devono presentare, a garanzia dell'offerta, un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e modalità di prestazione sono indicati nel bando o nell'invito, tenendo conto delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti. Dopo l'espletamento della gara i depositi cauzionali provvisori sono restituiti alle imprese non risultate aggiudicatarie. Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario viene disposto solo dopo che lo stesso ha provveduto agli adempimenti connessi con il perfezionamento contrattuale.

2. I depositi in contanti di cui al presente articolo sono infruttiferi per la ditta.

Art. 15 - La presentazione delle offerte

1. Le offerte devono pervenire al Comune in modo tale che ne sia garantita l'integrità e la segretezza.

2. Fatte salve le scadenze previste dalle norme vigenti, il termine minimo per la presentazione dell'offerta è stabilito in relazione alla rilevanza del contratto e comunque in non meno di sette giorni dalla data della spedizione dell'invito. Le offerte ed i relativi documenti devono essere redatti in lingua italiana. In caso di presentazione in altra lingua la documentazione deve essere accompagnata da traduzione asseverata.

3. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori ed osservati a pena di inammissibilità dell'offerta. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di arrivo dell'offerta stessa, farà fede l'attestazione apposta dal dipendente addetto.

4. Possono essere presentate offerte successive, modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

_ che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;

_ che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge e del bando di gara o dell'invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

5. La documentazione necessaria all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è fonte di esclusione dalla gara, deve essere esaminata prima dell'apertura dell'offerta economica, **nei limiti previsti dal precedente art. 12, comma 4.**

6. In presenza di motivate ragioni di interesse pubblico il dirigente interessato può disporre la riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso.

Art. 16 - Validità temporale delle offerte

1. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente per un periodo di tempo pari a quello stabilito nel bando di gara e/o nell'invito. Tale termine viene stabilito congruamente a seconda dell'entità, importo, tipo di gara ed alla normale durata dei relativi procedimenti. Trascorso tale periodo, l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od indennizzi.

Art. 17- Modalità operative

1. Nel giorno, ora e luogo previsti dal bando di gara o dall'invito, si procede all'espletamento della gara ed alla predisposizione del relativo verbale, in cui sono riportate le informazioni stabilite all'art. 78 del codice appalti, ed inoltre:

_ le modalità di pubblicazione del bando, se previsto, e l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;

_ le eventuali dichiarazioni o contestazioni sollevate dai presenti alla seduta;

_ l'individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario;

_ la trasmissione degli atti, nei casi in cui è prevista, alla Commissione giudicatrice, garantendone l'integrità.

2. Qualora un'offerta presenti difficoltà tecniche interpretative, il Presidente può disporre la sospensione della gara, riservandosi di fissare nuova seduta, dandone comunicazione ai partecipanti.

3. La gara è dichiarata deserta nel caso di assenza di offerte valide.

4. Il verbale di gara non ha valore di contratto salva diversa espressa indicazione del bando di gara o dell'invito.

5. Fatte salve le norme previste dal bando di gara a tutela della parità di condizioni tra i partecipanti, l'Amministrazione può invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. Nelle procedure telematiche l'espletamento delle gare è attuato secondo quanto previsto dal codice appalti e dal D.P.R. 4.4.2002 n. 101, per quanto applicabile.

Art. 18 - Discordanza tra i valori indicati in offerta. Offerte uguali.

1. Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune. Se la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulati dall'impresa in un procedimento inerente lavori pubblici, espletato con il metodo dell'offerta dei prezzi unitari, si considera valida l'indicazione espressa in lettere.
2. Non costituisce motivo di esclusione il fatto che un'offerta sia espressa con indicazione dell'importo complessivo anziché della percentuale di ribasso, sull'assunto che è sufficiente una semplice operazione aritmetica per convertire l'entità globale in entità percentuale.
3. Nelle procedure ad evidenza pubblica, nel caso in cui due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, se i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente; se invece i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

Art. 19 - Le tornate di gara

1. Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, i concorrenti possono presentare un'unica documentazione che deve riferirsi al lavoro di importo più elevato. In tal caso, nell'unico invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre. La medesima gradualità dovrà essere seguita per la apertura delle offerte.

Art. 20 - Trattamento dei dati

1. I dati forniti dai partecipanti alle procedure di gara o di selezione sono raccolti e pubblicati dal Comune come previsto dalle norme in materia di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara sono oggetto di trattamento, da parte del Comune (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.
3. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/1990 e s.m.i.e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 21– Sedute di gara - Pubblicità e Diritto di accesso.

1. La pubblicità delle sedute relative a procedimenti di gara ad evidenza pubblica è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa, è garanzia partecipativa dei concorrenti e contribuisce a qualificare un procedimento come rispettoso della parità di

condizioni. Tale principio è derogabile solo in presenza di valutazione tecniche delle offerte connotate da discrezionalità oppure in procedimenti telematici dove la trasparenza e la pubblicità delle operazioni di gara sono assicurate dalle modalità intrinseche di gestione della procedura. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione di gara, compatibilmente con le esigenze di ordinato svolgimento delle sedute stesse, facendone richiesta al presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.

2. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dall'art. 13 del codice appalti e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

3. Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone munite di apposita procura speciale, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

4. Il seggio di gara, costituito dal Dirigente del servizio in qualità di Presidente e da due testimoni, in seduta pubblica, procede alla verifica delle istanze di partecipazione ed, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ai soli fini di accertarne il contenuto, siglando gli elaborati presentati dagli offerenti.

Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte da parte della Commissione, nei termini del seguente art. 22, il seggio di gara procederà in seduta pubblica:

- **alla lettura dei punteggi assegnati ai concorrenti in seguito alla valutazione degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte;**
- **all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;**
- **alla lettura dei ribassi e delle offerte complessive**
- **alla formazione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86 del Codice dei contratti pubblici.**

Art. 22 – Commissione giudicatrice

1. Nei casi di scelta del contraente mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene costituita una commissione giudicatrice con il compito di valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti. L'attività della commissione è regolata dall'art. 84 del codice dei contratti pubblici e dall'art. 120 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

2. La commissione giudicatrice è formata da un numero dispari di componenti, di norma tre, esperti nella materia inerente l'appalto; tali membri possono essere dipendenti dell'ente

oppure membri esterni con esperienza nel settore. La presidenza della Commissione spetta al dirigente competente per materia.

Un dipendente del comune svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante e di supporto amministrativo. La partecipazione alle commissioni di gara non prevede emolumenti a favore dei membri interni all'ente.

3. La commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

4. La Commissione, dopo che il seggio di gara in seduta pubblica ha provveduto alla verifica del contenuto delle offerte tecniche, si riunisce, in seduta riservata, per procedere alla valutazione degli elaborati presentati dai concorrenti, in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara.

A conclusione della valutazione, la Commissione in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara, assegna a ciascun progetto il relativo punteggio.

5. Ai sensi dell'art.121 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, nel caso di offerte che rientrino nei limiti fissati dall'art. 86, comma 1 e 2 del codice appalti per l'individuazione della soglia di anomalia, la Commissione supporta il responsabile del procedimento nella fase di verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del codice.

Art. 23 - Aggiudicazione definitiva

1. Il procedimento di affidamento si chiude con l'aggiudicazione definitiva, con la quale si individua il miglior offerente con cui il Comune stipulerà il successivo contratto.

2. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate, l'efficacia dell'aggiudicazione consegue alla positiva verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara, mediante apposito verbale sottoscritto dal dirigente a cui compete la gara.

3. In ordine alla stipula dei contratti, si osservano le tempistiche dettate dall'art. 11 del D.Lgs n. 163/2006, così come integrato dal D.Lgs. 53/2010.

4. Per ogni affidamento di contratto pubblico è fatto obbligo di pubblicare l'esito delle medesime procedure secondo le modalità previste dalla normativa vigente, prescindendo dalla procedura di scelta del contraente posta in essere, nonché dall'importo contrattuale.

Art. 24 - Decadenza dell'aggiudicazione

Nel caso in cui si dovesse accertare, successivamente all'aggiudicazione, che l'affidatario non sia in possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale o nel caso in cui non sia prestata la cauzione definitiva, si annullerà l'aggiudicazione e si procederà ad affidare l'incarico al soggetto immediatamente seguente nella graduatoria, previo incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

CAPO IV – IL CONTRATTO

Art. 25 Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:

- per atto pubblico con intervento del Notaio;
- per atto pubblico/amministrativo per intervento del Segretario Comunale;
- a mezzo di scrittura privata
- a mezzo di scrittura privata autenticata;
- nelle altre forme previste dalla legge.

2. Il Segretario Comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l'ente o per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'ente.

Art. 26 - La stipulazione del contratto

1. La determinazione a contrattare, nel disciplinare il rapporto negoziale che si intende instaurare, può fare rinvio a norme quali capitolati generali o speciali; in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale.

2. Il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale rogante in caso di intervento, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.

3. La stipulazione dei contratti del Comune avviene in forma pubblica amministrativa, con l'intervento del Segretario Generale, ogni qualvolta il contraente è individuato con procedura ad evidenza pubblica e comunque **per contratti di importo pari o superiore a Euro 40.000,00**.

4. La stipulazione dei contratti avviene mediante scrittura privata, senza l'intervento di pubblici ufficiali, nei seguenti casi:

- **contratti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica di valore inferiore a Euro 40.000,00**

_ incarichi professionali fino a Euro 100.000,00;

_ contratti di sponsorizzazione;

- contratti per affidamenti in house providing.

5. Nel solo caso di affidamento di servizi o forniture, per importi inferiori a Euro 5.000,00 il contratto può consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, riportando i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

6. La stipulazione dei contratti può avvenire anche in forma pubblica notarile, per casi particolari individuati dal Comune.

7. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'art. 11 del D.Lgs 163/2006.

8. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono sempre a carico della controparte, eccetto diversa disposizione di legge.

10. I diritti di rogito, i diritti di segreteria e di copia sono dovuti quando il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata.

Art. 26 bis Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Tutti i contratti debbono contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale gli appaltatori, i subappaltatori e subcontraenti si obbligano ad utilizzare conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nei quali far transitare tutti i movimenti finanziari inerenti l'appalto.

2. Gli strumenti di pagamento dell'Amministrazione comunale debbono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

3. Gli affidatari devono comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del conto dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice o da soggetto munito di apposita procura.

Art. 26 ter - Adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

1. La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto.

2. La stazione appaltante deve riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera d'invito o nella richiesta di offerta comunque denominata

3. La stazione appaltante e gli operatori economici sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità nell'entità e secondo le modalità previste dalla medesima con proprio provvedimento annuale, nonché alla trasmissione delle comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici previste dal Codice e con le modalità disposte dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Art. 27 - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.

2. Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. Relativamente alle prestazioni il Comune è tenuto ad effettuare riscontri saltuari e casuali, anche non preavvisati al prestatore, per verificare il corretto e tempestivo espletamento di tutte le modalità inerenti il contratto. Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative, od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede alla applicazione delle penalità stabilite, contestando all'aggiudicatario i termini in forma scritta.

4. La liquidazione delle spese a favore dell'aggiudicatario avviene nel rispetto del vigente Regolamento di Contabilità.

5. Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso con l'aggiudicatario. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche parziale, per il corrispondente importo maturato.

Art. 28 – Cause di estinzione del rapporto

1. Risoluzione del contratto

- A garanzia dell'esatto adempimento del contratto il Comune inserisce clausole risolutive espresse ex art.1456 cod. civ. con richiamo puntuale alle specifiche obbligazioni.
- In caso di inadempimento rilevante ed attinente alle prestazioni principali dell'accordo, il Comune, previa diffida scritta contenente un termine perentorio per adempiere e fatte salve le richieste risarcitorie per i danni subiti, può chiedere la risoluzione per inadempimento o, in presenza di clausola risolutiva espressa, avvalersi della predetta clausola e quindi dichiarare la risoluzione del contratto.
- In alternativa il Comune può chiedere l'adempimento coattivo degli obblighi rimasti incompiuti incamerando altresì le cauzioni prestate – mediante il ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2931 cod. civ. (esecuzione forzata degli obblighi di fare) o l'esecuzione ex art.2932 cod. civ. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).

2. Recesso

- Il Comune, in caso di sopravvenute ragioni di interesse pubblico può recedere dagli accordi unilateralmente secondo l'art.11 comma 4 legge 241/90 e s.m.i. salvo l'obbligo di provvedere ad un indennizzo in capo al contraente in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato, che lo stesso ha l'obbligo di dimostrare.
- L'entità dell'indennizzo – da intendersi come parziale ristoro delle spese sopportate – viene predeterminato con apposita clausola.

- In alternativa, qualora, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'Amministrazione non ritenga l'accordo più rispondente al proprio interesse, può modificarlo con il consenso dei privati.
- Il recesso unilaterale dai contratti dell'amministrazione è ammesso ex art.21-sexies legge 241/90 e s.m.i. nei casi previsti dalla legge o dal contratto. In tal caso lo scioglimento del contratto può intervenire in ragione di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originale indicato nella determina a contrattare ed è espressione dell'autonomia contrattuale delle parti.
- Si applica quindi in generale la previsione dell'art.1373 cod. civ e per i contratti d'appalto il disposto dell'art.1671 cod. civ.

3. Responsabilità precontrattuale

- Le parti nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede (art.1337 cod.civ.). Il soggetto risultante aggiudicatario di una gara, che non presenta la documentazione prescritta per addivenire alla stipula del contratto nei termini previsti dal presente regolamento, dilazionando indebitamente la stipula e l'esecuzione della prestazione, incorre nella responsabilità precontrattuale prevista dall'art.1337 ed è tenuto al risarcimento dei danni all'Amministrazione Comunale, oltre alla conseguente revoca dell'affidamento intercorso.
- In osservanza all'art.11 della legge 241/90 e s.m.i. agli accordi si applicano, ove non diversamente stabilito i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 29 Rinnovo del Contratto

1.Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per una durata non superiore a quella del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto.

2. Il rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo:

- a) è vietato il rinnovo, in qualsiasi forma avvenga, dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita;
- b) è vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
- c) il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure aperte o ristrette e della facoltà di rinnovo ne deve essere dato atto nel bando di gara;
- d) il rinnovo del contratto può essere utilizzato una sola volta;
- e) il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.

Art. 30 – Modifica della ragione sociale

1. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali o della fisionomia giuridica delle imprese aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata al Comune entro un congruo termine.

L'ente ne prende atto con apposito provvedimento previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge n. 55/1990 e successive modifiche e della documentazione attestante il permanere dei requisiti verificati in sede di affidamento.

TITOLO 2° - ATTIVITÀ NEGOZIALE RELATIVA A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CAPO I - PRESTAZIONI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ASPETTI GENERALI

Art. 31 – Disposizioni generali per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria

1. Le procedure per gli affidamenti di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria osservano i principi di cui all'art. 2 e le disposizioni del Titolo II del Codice appalti, contemperando in particolare l'esigenza di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza con l'economicità di procedure semplificate ma pur sempre competitive e comparative, secondo la seguente articolazione:

- a) Procedura negoziata diretta;
- b) Procedure negoziata previa gara informale;
- c) Lavori, forniture e servizi in economia.

2. In alternativa alla precedente casistica, la gestione dei contratti sotto la soglia comunitaria potrà sempre avvenire secondo le modalità indicate nel Codice appalti.

3. Per quanto riguarda i lavori sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 57, 125 e 122 del Codice appalti.

Art. 32– Procedura negoziata. Definizione

1. La procedura negoziata è il mezzo con cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

2. Ai soggetti interpellati dovrà essere dato un termine ragionevole per far pervenire la propria offerta, di norma non inferiore a giorni sette in caso di procedura negoziata previa pubblicazione di bando, non inferiore a giorni 10 senza pubblicazione di bando.

3. Per quanto attiene alle forniture o servizi, il Comune, nell'ambito della medesima procedura, può affidare a più soggetti le diverse parti in cui eventualmente si articolano un'unica

fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. L'invito deve specificare tale facoltà.

Art. 33 - Procedura negoziata diretta

1. L'Amministrazione negozia i termini del contratto con un unico interlocutore di sua scelta, esclusivamente quando:

- . la necessità di provvedere sia obiettivamente tale da non consentire anche una gara informale, in ragione di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'ente e non imputabili ad esso;
- l'affidamento deve, in ogni caso, essere preceduto da un'analisi di mercato che dimostri la convenienza e la congruità dei prezzi offerti;
- . a seguito di gara aperta o ristretta o dialogo competitivo andati deserti, o per i quali siano state presentate offerte incongrue, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
- . per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o intellettuale o in ragione di un'autorizzazione o licenza in possesso di un unico soggetto;
- . per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- . quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso a seguito di procedura ad evidenza pubblica, servizi che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale. Il provvedimento che dispone l'affidamento deve comunque intervenire entro i tre anni successivi all'affidamento originario ed il valore complessivo dei servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;
- . per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti di uso corrente esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;
- . per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l'acquisizione di beni o prodotto presso organismi pubblici destinati a regolamentare l'offerta e le relative condizioni;
- . per la locazione, a titolo passivo, di immobili o beni mobili registrati esattamente individuati;
- . per acquisti di prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio e di sviluppo;

. per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento o analoga procedura concorsuale.

Art. 34 - Procedura negoziata previa gara informale

1. Fatte salve le ipotesi previste nell'articolo precedente, la procedura negoziata deve essere preceduta da gara informale **nei limiti e con le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici.**
2. La scelta dei concorrenti da invitare alla gara ufficiosa **in caso di mancata pubblicazione di un bando di gara** viene effettuata dal Dirigente competente, con riferimento agli elenchi degli operatori economici **di cui al successivo art. 36** del settore merceologico interessato.
3. **Il numero dei concorrenti da invitare alla gara ufficiosa non può essere inferiore a cinque, fatti salvi i casi in cui non sussistano soggetti idonei in tale numero.**
4. La gara ufficiosa si svolge in seduta pubblica davanti al Dirigente di cui sopra e a due testimoni scelti nell'ambito dell'Amministrazione, fatte salve le gare telematiche, la cui pubblicità delle sedute è garantita dal sistema utilizzato.
5. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Dirigente e dai testimoni, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
6. La gara può essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure in base al solo prezzo. Qualora lo richieda la particolare natura del contratto, all'esame delle offerte può provvedere un'apposita Commissione giudicatrice.
7. **E' possibile in ogni caso procedere all'affidamento di contratti di lavori pubblici, entro il limite di un milione di euro, mediante procedura negoziata previa gara informale.**
8. **L'invito dovrà essere rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.**

Art. 35 - Negoziazioni telematiche

1. Per negoziazioni telematiche si intende l'insieme delle procedure che consentono al Comune di affidare incarichi a terzi ponendo in competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione elettronici.
2. Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione il Comune può avvalersi di un soggetto pubblico o privato, denominato Gestore del sistema, selezionato in base alla normativa vigente. Il Gestore del sistema è incaricato dall'amministrazione della conduzione tecnico-informatica del sistema, provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia ed è altresì

responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti di dati personali.

3. I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle gare telematiche sono resi disponibili tramite il sito appositamente predisposto agli operatori economici, attraverso apposita procedura di abilitazione che consente agli operatori economici l'accesso al sistema. Tramite il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma, che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure di gara.

4. L'invito alla gara telematica deve contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente in materia, le seguenti indicazioni:

a) l'indicazione del sito dove il Comune realizza la procedura di acquisto;

b) le modalità di presentazione delle domande di abilitazione;

c) le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile all'individuazione dei beni o servizi da fornire;

d) la descrizione della procedura, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;

e) il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione e la sua durata.

5. L'accertamento dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica ed economica a carico dei concorrenti alle negoziazioni telematiche sono accertati, prima dell'espletamento della gara telematica, con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di autocertificazione.

6. L'acquisto di beni o servizi mediante procedura telematica può essere aggiudicato:

. in base al criterio del prezzo più basso

. secondo il metodo del rilancio dinamico delle offerte, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera a) del R.D. 827 del 1924;

. all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri anche diversi dal prezzo quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali, che siano oggetto di valutazione automatica a mezzo elettronico senza intervento e/o valutazione da parte della commissione di gara.

7. In caso di negoziazione al rilancio, la durata è fissata di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con possibilità di estensione delle negoziazioni di 3 minuti per ogni offerta presentata a partire dal minuto di gara indicato nella medesima lettera di invito. Terminata la negoziazione al rilancio il sistema informatico evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente; dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte pervenute, i relativi offerenti.

8. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei punteggi tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi al prezzo.

9. Nel corso delle operazioni le offerte dei concorrenti saranno visibili nel contenuto, ma ne sarà criptata la provenienza.

10. Al termine delle negoziazioni il sistema propone la graduatoria degli offerenti. Rimane ferma la facoltà del Comune di verificare la congruità delle offerte ai sensi di legge.

11. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.

Art. 36 - Elenchi di operatori economici

1. Gli elenchi di operatori economici sono utilizzati dai servizi comunali per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, mediante procedura negoziata, in relazione alle disposizioni previste dal Codice appalti e dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dagli artt. 57,122 e 125 del Codice dei contratti pubblici è stato istituito presso il Comune l'elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia ed assicurare altresì la pubblicità dell'attività negoziale dell'ente ai sensi della direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n. 2/2007.

3. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto.

4. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di selezione del contraente avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, di regola con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco medesimo.

In alternativa, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, si potrà dare luogo a sorteggio pubblico e, in tal caso, la data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito internet dell'Ente almeno due giorni prima dell'invio delle lettere d'invito.

Le condizioni di partecipazione e le precisazioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

5. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il dirigente può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'elenco.

6. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente ovvero ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, il dirigente può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

Art. 37 – Istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici

1. Con determinazione dei dirigenti responsabili dei singoli settori vengono istituiti gli elenchi degli operatori economici, da aggiornarsi con cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio del Comune, sul sito internet comunale ed invio alle principali associazioni di categoria.

2. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali, di cui all'art.38 del Codice dei contratti, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta o ristretta, da comprovare mediante autocertificazioni e dichiarazioni successivamente verificabili.

Inoltre, per l'iscrizione agli elenchi relativi ai lavori pubblici, gli operatori dovranno fornire indicazioni inerenti l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti la richiesta stessa e dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa, mediante produzione di attestazione in corso di validità rilasciata da società organismo di attestazione (SOA).

Per l'iscrizione agli elenchi relativi a servizi e forniture, gli operatori dovranno invece fornire le seguenti documentazioni:

- iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione ovvero iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale

- informazioni relative alla dimostrazione della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria consistenti nell'elencazione di prestazioni analoghe eseguite nel triennio precedente alla domanda, nonché al fatturato globale nello stesso periodo di riferimento;

- referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa

3. Con cadenza annuale le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione, nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione e le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187. Esse sono altresì tenute a presentare ogni anno il D.U.R.C.. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.

4. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente comma;

- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali;

- per l'inottemperanza agli adempimenti annuali di cui al comma precedente;

- quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'amministrazione;

- per mancata presentazione di offerte in occasione di tre inviti consecutivi.

5. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
6. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.
7. Il Comune può utilizzare, per la gestione degli elenchi degli operatori economici, piattaforme telematiche gestite da soggetti esterni con cui l'Ente si convenziona. In un'apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, possono essere scaricati lo schema di domanda di iscrizione e le altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte delle imprese interessate. Nel sito internet del Comune deve essere attivato un link che conduca direttamente al sito internet dedicato agli elenchi.

CAPO II - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 38– Programmazione e previsione

1. Il dirigente responsabile, a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie previste nel piano esecutivo di gestione, con proprio provvedimento stabilisce le spese da effettuare in economia, con indicazione analitica del capitolo PEG e relativi importi.
2. Le spese economali sono disciplinate da apposito regolamento

Art. 39 - Lavori, forniture, servizi in economia. Norme generali

1. L'esecuzione delle spese in economia è attuata con le modalità stabilite dall'art. 125 del Codice appalti e dal presente regolamento e fino agli importi indicati nel presente articolo.
2. Il Dirigente, valutate le condizioni specifiche, potrà avvalersi delle modalità di aggiudicazione previste nel presente capo determinando l'oggetto ed il valore del contratto.
3. Il Dirigente competente individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente, la dichiarazione di regolare esecuzione.
4. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
 - b) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
5. Per l'affidamento a soggetti esterni all'Ente, la scelta del contraente avviene con le seguenti modalità:

A) LAVORI:

- . fino a Euro 40.000,00, mediante affidamento diretto;
- . per importi superiori a Euro 40.000,00 e fino alla soglia prevista dal citato art. 125 del Codice dei Contratti con procedura negoziata previa gara informale di cui al precedente art. 34;

B) FORNITURE E SERVIZI:

- . **fino a Euro 40.000,00, mediante affidamento diretto;**
- . per importi superiori a Euro 40.000,00 e fino alla soglia prevista dal citato art. 125 del Codice dei Contratti con procedura negoziata previa gara informale di cui al precedente art. 34.

6. Il criterio di valutazione delle offerte, a seconda della natura della prestazione, può essere:

- . al prezzo più basso, solitamente quanto la prestazione deve essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici.
- . con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri di valutazione devono essere menzionati nell'invito.

7. **Per servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00** e per lavori di importo superiore a Euro 40.000,00 è obbligatoria la pubblicazione dei dati sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici

Art. 40 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori che possono essere eseguiti in economia sono di seguito specificati:

A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice Appalti,

B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti.

C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.

E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

- a) scavi,
- b) demolizioni,
- c) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
- d) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
- e) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

G. Nuove opere di modesta entità, di importo fino a Euro 40.000,00. I lavori da eseguire devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

Art. 41 - Disposizioni particolari per affidamenti in economia di lavori complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99;

b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a Euro 200.000, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione: possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del

progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Responsabile del procedimento.

Art. 42 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato e controfirmato dal Dirigente competente. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, l'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di quanto strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente competente, che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte dell'organo competente.

Art. 43 - Tipologia delle forniture e servizi eseguibili in economia

1. Le forniture e servizi che possono essere eseguiti in economia sono:
 - a) esecuzione di manutenzione ordinaria di beni immobili;
 - b) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali, materiale elettorale in genere;
 - c) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;
 - d) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e

materiali elettrici; tinteggiatura dei locali comunali interni ed esterni, opere da falegname;

- e) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
- f) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento; spese telefoniche;
- g) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
- h) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;
- i) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;
- j) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- k) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
- l) divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- m) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per

informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie; spese per la certificazione aziendale;

- n) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;
- o) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- p) polizze di assicurazione e fideiussioni;
- q) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo;
- r) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- s) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà, acquisto materiali beni e arredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;
- t) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani, comprese gite e trattenimenti;
- u) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
- v) spese per la gestione in genere di servizi sociali e socio-assistenziale;
- w) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;

- x) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;
- y) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
- z) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- aa) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario;
- bb) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
- cc) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;
- dd) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;
- ee) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;
- ff) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
- gg) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi;
- hh) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di

- calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
- ii) spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;
 - jj) servizi legali, ad eccezione della difesa in giudizio;
 - kk) ulteriori forniture e servizi individuati con apposita determinazione del Dirigente Responsabile.

Art. 44 – Buoni d'ordine (ABROGATO)

CAPO III - PRESTAZIONI ESCLUSE IN TUTTO O IN PARTE DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE

APPALTI

Art. 45 – Modalità di scelta del contraente

1. Per l'affidamento di prestazioni elencate nell'allegato 2B del codice appalti, si procede alla scelta del contraente con una delle seguenti modalità:

- a) fino a Euro 10.000,00, mediante affidamento diretto;
- b) per importi superiori a Euro 10.000,00 e fino a Euro 60.000,00: mediante procedura negoziata tra un numero di imprese non inferiore a cinque, se reperibili in tale numero.
- c) per importi superiori a Euro 60.000,00 e fino alla soglia comunitaria: mediante pubblicazione per almeno 15 giorni di un avviso pubblico inserito all'Albo Pretorio, sul sito internet comunale e sui siti internet previsti dal codice appalti;
- d) per importi superiori alla soglia comunitaria: mediante pubblicazione per almeno 26 giorni di un avviso pubblico inserito all'Albo Pretorio, sul sito internet comunale, sui siti internet previsti dal codice appalti e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie 5° "Contratti pubblici".

2. Per l'affidamento di concessioni di servizi, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, mediante procedura ad evidenza pubblica con le modalità di cui al comma 1, lettere c) o d), in relazione all'importo. Il criterio di valutazione delle offerte, a seconda della natura della prestazione o della concessione, può essere:

- . al prezzo più basso;
- . all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, predeterminati all'avvio della procedura.

3. Anche per gli affidamenti di cui al presente articolo si applicano le norme in materia di tracciabilità e di comunicazione all'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di cui precedenti artt. 26 bis e 26 ter..

CAPO IV - PRESTAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 46 - Lavori, forniture e servizi.

1. Per l'individuazione del contraente cui affidare lavori pubblici, forniture o servizi, si utilizzano i seguenti sistemi, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal Codice appalti e successive modifiche e relativo regolamento di attuazione:

- . Procedura aperta
- . Procedura ristretta
- . Procedura negoziata.
- . Adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza;

2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste, l'individuazione del socio privato avviene con procedure ad evidenza pubblica.

3. Nei casi disciplinati dalle norme vigenti e quando la specificità della prestazione lo richiede, si utilizzano inoltre i seguenti sistemi:

- . Concessione di lavori pubblici
- . Dialogo competitivo
- . Project financing
- . Accordo quadro.

Titolo 3° - CODICE ETICO

Art. 47 - Codice etico dei soggetti concorrenti ed appaltatori del Comune

1. Ambito di applicazione

a) Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti del Comune. Esso interessa tutti i soggetti che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.

b) Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni stipulati con il Comune e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali.

2. Dovere di correttezza

L'impresa concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti degli altri soggetti.

3. Concorrenza

a) L'impresa che partecipa a gare d'appalto o selezioni in genere, indette dal Comune, si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990.

b) Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- . la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- . tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- . un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- . l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma

dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

a) Nel partecipare a gare d'appalto, selezioni pubbliche, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con esecuzione di contratti con il Comune, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune.

b) Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Doveri di segnalazione

a) L'impresa segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

b) La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Mancata accettazione

La mancata accettazione del presente codice etico comporterà l'esclusione dalla gara o dalla selezione.

8. Violazioni del codice etico

a) La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nei procedimenti di selezione comporterà l'esclusione dalla procedura ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

b) In ogni caso, la violazione delle norme previste ai commi 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune per tre anni.

Titolo 4° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Entrata in vigore di nuove norme

1. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali, nelle materie oggetto del presente regolamento, si intende automaticamente recepita. In caso di contrasto di norme, se applicabile, prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione dei possibili contraenti.

Art. 49 – Somme indicate nel regolamento

1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto di imposte e tasse.

Art. 50 – Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- . Il Regolamento generale per l'attività contrattuale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 29/11/2007
- . Ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente Regolamento.